



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

RUOLI E RESPONSABILITA'

Analizziamo le figure previste dal D.LGS
81/2008



CRITERI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANTINFORTUNISTICA IN AZIENDA NEL D. Lgs 81/08



- Nuove e maggiori responsabilità;
- La costituzione del Servizio e Prevenzione e Protezione aziendale;
- La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- La nomina del medico competente e la conseguente attivazione dei controlli sanitari;
- La nomina del personale addetto al primo soccorso;
- La nomina del personale addetto all'evacuazione;
- La nomina del personale addetto all'antincendio;
- L'elezione o designazione del Rappresentante della sicurezza dei lavoratori;
- La redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adempimento delle azioni che ne conseguono.



CRITERI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANTINFORTUNISTICA IN AZIENDA NEL D. Lgs 81/08



- La formazione di procedure di lavoro in sicurezza;
- L'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi professionali;
- La consultazione del Rappresentante della Sicurezza dei lavoratori;
- La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- Il mantenimento e l'aggiornamento dei principi di sicurezza in occasione di ogni modifica del processo produttivo.





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

DATORE DI LAVORO



Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali (assunzioni/licenziamenti) e di spesa.



DATORE DI LAVORO



Nelle pubbliche amministrazioni [...], per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;



DATORE DI LAVORO



Al datore di lavoro spetta il compito di dettare la politica aziendale, quindi anche in merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

L suoi obblighi sono la valutazione dei rischi e la nomina dell'RSPP (obblighi indelegabili art. 17) e tutti gli obblighi di cui all'art. 18 non delegati.

Articolo 17 — Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - (ammenda da 2.792 a 4.384 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3)
 - (ammenda da 7.096 a 2792 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)
- b. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2740 a 7.014,40)



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- La natura dei rischi;
- L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- I dati sugli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



DIRIGENTE E PREPOSTO IN NORMATIVA TECNICA



Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs 81/08 non era presente in normativa tecnica le definizioni di dirigente e preposto.

Ci si affidava alla legislazione di tipo civile.





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

DIRIGENTE



Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

I suoi compiti sono: mettere in pratica le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e fornendo quanto necessario.

I suoi obblighi sono quelli derivanti dai poteri in suo possesso (es. acquisto materiale, definizione turni di lavoro ecc.).



DIRIGENTE IN D.LGS 81/08



1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro)
 - b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)
 - d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro)



DIRIGENTE IN D.LGS 81/08



- e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)
- f. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)
- g. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- (Ammenda da 2.792 a 4.384 euro)
- g.bis nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- (Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro)



DIRIGENTE IN D.LGS 81/08



- h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - (Ammenda da 2.192 a 4.384 euro)



DIRIGENTE IN D.LGS 81/08



- o. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 822 a 4.384 euro)
- p. elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
 - (Ammenda da 2.792 a 4.384 euro)
- q. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)



DIRIGENTE IN D.LGS 81/08



r. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

- (sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1. 972,80 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)
- (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)
- [L'applicazione della sanzione di cui ...(sopra)..., esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

DIRIGENTE IN D.LGS 81/08



[...]

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 7, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;

- s. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - (Ammenda da 2.192 a 4.384 euro)
- t. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;



DIRIGENTE IN D.LGS 81/08



- u. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - (Ammenda da 2.192 a 4.384 euro)
- z. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro)



DIRIGENTE IN D.LGS 81/08



aa. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

- (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro)

bb. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

- (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro)



DIRIGENTE IN D.LGS 81/08



2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a. la natura dei rischi;
 - b. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d. i dati di cui al comma 1, lettera re quelli relativi alle malattie professionali;
 - e. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
 - (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro)



DIRIGENTE IN D.LGS 81/08



3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

PREPOSTO



I compiti del preposto e controllare che i lavoratori facciano bene il proprio lavoro.
Per “bene” si intende nel rispetto di tutte le norme aziendali, comprese quelle della sicurezza.

Il preposto deve:

- Sovrintendere all'attività lavorativa
- Garantire l'attuazione delle disposizioni ricevute
- Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori
- Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione



PREPOSTO IN D. Lgs 81/08



Articolo 19 — Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - (Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
 - b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)



PREPOSTO IN D. Lgs 81/08



- c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- (Arresto fino a due mesi O con l'ammenda 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
- d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- (Arresto fino a un mese O con l'ammenda 219,20 a 876,80 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
- e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- (Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

PREPOSTO IN D. Lgs 81/08



- f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - (Arresto fino a due mesi o con l'ammenda 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
- g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

PREPOSTO

Deve:

Sovrintendere all'attività lavorativa;
Garantire l'attuazione delle disposizioni ricevute;
Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori;
Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione.

QUINDI HA POTERE DI INIZIATIVA



LAVORATORI

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito e equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione [...];
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento [...];
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- il lavoratore di cui al decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (lavoro socialmente utile).





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

LAVORATORI



I compiti dei lavoratori sono far bene il proprio lavoro rispettando le norme aziendali e dando un contributo attivo.

I loro Obblighi sono rispettare le norme aziendali, segnalare le anomalie



LAVORATORI NEL D. Lgs 81/08



Articolo 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli Obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - (Arresto fino a un mese O con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)



LAVORATORI NEL D. Lgs 81/08



- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)
- d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)



LAVORATORI NEL D. Lgs 81/08



- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)
- g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda 219,20 a 657,60 euro)
- i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

LAVORATORI NEL D. Lgs 81/08



3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)



LAVORATORI NEL D. Lgs 81/08

ART. 44 — Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.



OBBLIGHI DEI LAVORATORI



- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente;
- Essere informati sul significato degli accertamenti a cui si devono sottoporre;
- Conoscere i risultati della sorveglianza sanitaria relativi alla propria persona e ricevere copia della documentazione medica a richiesta e alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Essere sottoposti a richiesta a visita medica per problemi connessi all'attività lavorativa;
- Ricevere per iscritto il giudizio di idoneità e, se del caso, presentare ricorso all'organo di vigilanza;





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

OBBLIGHI DEI LAVORATORI



- Essere allontanati dalla mansione a rischio conformemente ad un eventuale giudizio di inidoneità temporanea o permanente ed essere adibiti ad altra mansione conservando qualifica e retribuzione;
- Essere garantiti sulla riservatezza dei dati sanitari, in particolare nei confronti del datore di lavoro.



SPP



Il servizio di prevenzione e protezione:

- "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori"
- a capo del servizio, vi è l'RSPP coadiuvato dagli ASPP;
- devono essere formalmente nominati, esclusivamente dal Datore di lavoro, per quanto riguarda l'RSPP;
- sulla nomina deve essere consultato l'RLS.



SPP NEL D. Lgs 81/08

Articolo 33 — Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

SPP NEL D. Lgs 81/08



Articolo 33 — Compiti del servizio di prevenzione e protezione

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.



RSPP



Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

I requisiti che deve avere sono:

- Datore di lavoro con attestato di frequenza a corso di formazione (Accordo Stato—Regioni 21/12/2011)
- Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione (Accordo Stato— Regioni 26/01/2006).



RSPP



I compiti del RSPP sono di assistere il datore di lavoro nel processo di individuazione e valutazione dei rischi, cioè:

- All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
- A fornire ai lavoratori le informazioni circa i rischi.

I suoi Obblighi formalmente secondo il TU., nessuno.





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

RSPP



Il datore di lavoro fornisce a RSPP informazioni in merito a:

- La natura dei rischi;
- L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- I dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- Le prescrizioni degli organi di vigilanza.



RESPONSABILITÀ RSPP

(Sez. feriale, sent. n. 32357 del 12—08—2010)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

(Cass., Sez. IV, sent. n. 32195 del 15—7—2010)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

ASPP



Ha il compito di aiutare l'RSPP nello svolgimento dei compiti in capo al Servizio.

Formalmente non ha nessun obbligo.



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS



Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

È un diritto dei lavoratori non un dovere del DdL.

In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS.

Nelle aziende o unità produttive con meno di 15 dipendenti il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Ove non si proceda all'elezione, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali p di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro più rappresentative.



RLS IN D. Lgs. 81/08

Articolo 50 — Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;



RLS IN D. Lgs. 81/08

- f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



RLS IN D. Lgs. 81/08

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).



RLS IN D. Lgs. 81/08

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile 0 addetto al servizio di prevenzione e protezione.



INCARICATI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE



Devono essere nominati formalmente e la nomina deve essere controfirmata per accettazione;

Devono frequentare corso di formazione (D.M. 10/03/1998):

- 4 ore basso rischio;
- 8 ore medio rischio;
- 16 ore alto rischio.

Devono partecipare alla prova di evacuazione.





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

INCARICATI DEL PRIMO SOCCORSO



Devono essere nominati formalmente





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

INCARICATI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE E PRIMO SOCCORSO



Non possono rifiutare la nomina.



MEDICO COMPETENTE



Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38.

È nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08.

L'RLS deve essere preventivamente consultato in relazione alla nomina del medico competente.



TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE



- a. Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
- b. Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro.
- c. Autorizzazione di cui all'art. 55 del D. Lgs 15/08/1991, n. 277.
- d. Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli di cui alla lettera d) sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute.



COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE



- Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Effettua gli accertamenti sanitari in base ai rischi specifici;
- Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
- Istituisce ed aggiorna per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti. Fornisce inoltre a richiesta, informazioni analoghe al RLS;
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari;



COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE



- Comunica, in occasione delle riunioni, ai rappresentanti per la Sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- Congiuntamente al RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi;
- Effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso e all'attività di formazione e informazione dei lavoratori



SORVEGLIANZA SANITARIA



L'attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti si articola nelle seguenti fasi:

- Visite mediche periodiche;
- Visite mediche pre—assunzione, con esami integrativi e giudizio del medico competente;
- Programmazione e valutazione degli esami audiometrici, spirometrici, ematochimici e del monitoraggio biologico effettuati con periodicità annuale a seconda dei rischi presenti in azienda;
- Illustrazione del significato e dei risultati degli esami eseguiti sui lavoratori;
- Attività di informazione e formazione dei lavoratori sui principali rischi presenti in azienda;
- Contatti con medici curanti, specialisti e USL.



SORVEGLIANZA SANITARIA



L'attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti si articola nelle seguenti fasi:

- Aggiornamento delle cartelle sanitarie individuali;
- Programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- Sopralluoghi nei reparti aziendali;
- Presenza mensile in azienda;
- Disponibilità per urgenze di carattere sanitario/ambientale.
- Visita medica su richiesta del lavoratore;
- Visita medica in occasione del cambio mansione;
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa



SORVEGLIANZA SANITARIA



Le visite sono altresì finalizzate alla verifica si assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a. Idoneità;
- b. Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c. Inidoneità temporanea;
- d. Inidoneità permanente.

Il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



CASI IN CUI E OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA



Nei casi previsti dalla normativa vigente:

- Psicosociali;
- Videoterminali;
- Movimentazione manuale dei carichi: sollevamento, traino, spinta, movimenti ripetuti arti superiori;
- Rischi fisici: rumore, infrasuoni, ultrasuoni, vibrazioni, microclima, radiazioni non ionizzanti;
- Sostanze pericolose: agenti chimici, agenti cancerogeni;
- Agenti biologici.



I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA



Tutti i lavoratori esposti a rischio

- Indipendentemente dalla tipologia contrattuale;
- Svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato;
- Con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione;
- Esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;

La responsabilità dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria è anche del datore di lavoro.

La sorveglianza sanitaria è a carico del datore di lavoro o committente nel caso di lavoratori a progetto.



SORVEGLIANZA SANITARIA



Non deve includere accertamenti sanitari:

- Per accertare stati di gravidanza;
- Nei casi previsti dalla normativa vigente: verificare stati di sieropositività per HIV, che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica, finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto.





Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

LA DELEGA DI FUNZIONI



Negli anni passati dottrina e giurisprudenza ne avevano individuato natura e caratteristiche.

Il D. Lgs. 81/2008 trascrive, per la prima volta, nella norma, le condizioni di validità della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



LA DELEGA DI FUNZIONI



ART. 16

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b. che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.



LA DELEGA DI FUNZIONI



ART. 16

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.



LA DELEGA DI FUNZIONI



ART. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - b. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

